



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 03 del registro data 14/01/2021	OGGETTO: Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile della P.O. tecnica per proporre opposizione presso il Tribunale di Agrigento al Decreto Inguntivo n. 23/2021 del 11/01/2021 R.G. 1544/2020.
--	---

L'anno duemilaventuno, il giorno 14..... del mese di gennaio, dalle ore 11/12 ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
SCALIA Caterina	Sindaco		
SCHEMBRI VOLPE Francesco	Vice Sindaco		
Gagliano Caterina	Assessore		

Partecipa il Segretario comunale Dott. Vincenzo Chiarenza.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Caterina Scalia, la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA G.M.

N. del registro data/01/2021	OGGETTO: Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile della P.O. tecnica per impugnare la procedura di Decreto ingiuntivo n. 23/2021 del 11/01/2021 R.G. 1544/2020.
--	--

IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA

L'anno Due mila ventuno, il giorno tredici del mese di gennaio, il sottoscritto Ing. Vincenzo Piombino, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali relative al Settore III, attribuitegli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, giusto incarico temporaneo conferitogli con determina Sindacale n.26 in data 19/12/2018 e successive proroghe:

Premesso:

- Che, con contratto d'appalto del 06.06.2012, la ditta BCS Costruzioni s.r.l. ha convenuto con il COMUNE DI MONTALLEGRO (AG), (C.F. 80005270840), l'esecuzione dei lavori di "consolidamento della zona ad est del Monte Lupo nel centro abitato di Montallegro" per un importo di complessivi € 816.530,05;
- Che la ditta ha ottenuto il pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori con ritardi e la Stazione Appaltante ha provveduto al pagamento, esclusivamente, degli importi corrispondenti alla sorte capitale relativa alle fatture emesse in relazione agli stati di avanzamento ed ai correlativi certificati di pagamento, non provvedendo a versare alcunché a titolo di interessi moratori, così come previsto dalla normativa in materia;
- Che l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici con determinazione n. 4 del 7.10.2010 ha chiarito che le stazioni appaltanti sono obbligate ad attenersi, nella redazione dei documenti di gara e dei documenti contrattuali attinenti ai contratti pubblici di servizi e forniture, alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 231/2002 con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di interessi applicabile in caso di ritardo, tanto che sul presupposto che tali norme rappresentino diretta emanazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, il Consiglio di Stato ha sanato l'invalidità di clausole del bando e del conseguente contratto che prevedano termini di pagamento e tassi di interesse differenti rispetto a quelli previsti dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002;
- Che la ditta vanterebbe nei confronti dell'Amministrazione resistente, un credito certo, liquido ed esigibile, dovuto a saldo della sorte capitale maturata nell'appalto e degli interessi moratori di cui alle transazioni commerciali, ai sensi e per gli effetti della L. n. 192/98 e s.m.i. e del D.lgs. n. 231/2002, così come modificata dal Decreto Legislativo del 9 novembre 2012, n. 192, recante "modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";

- Che, in applicazione del D.lgs. n. 192/2012, il termine di 45 giorni previsto per l'emissione del certificato di pagamento a decorrere dalla maturazione del SAL (art. 143 c.1 del Regolamento) deve essere inteso come ridotto al termine massimo di 30 giorni (salvo che negli atti di gara e nel contratto sia pattuito un termine maggiore, comunque non superiore a 45 giorni); e il termine di 90 giorni previsto per il pagamento della rata di saldo a decorrere dal colloquio (art. 141 c.9 del Codice e art. 143 c. 2 del Regolamento), deve essere inteso come ridotto al termine massimo di 30 giorni (salvo che negli atti di gara e nel contratto sia pattuito un termine maggiore, comunque non superiore a 60 giorni);
- Che, in particolare, il Ministero per lo Sviluppo Economico, nella circolare prot. n. 1293 del 23 gennaio 2013, ha chiarito che l'art. 141 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006) e l'art.143 del Regolamento di attuazione (D.p.r. n. 207/2010), relativi ai termini di pagamento delle rate di account e di saldo di lavori pubblici, non sono compatibili con i nuovi termini massimi previsti dal decreto n. 192/2012, nonché che, in caso di ritardato pagamento degli account e del saldo, il tasso degli interessi di mora è sempre pari al tasso d'interesse legale maggiorato di 8 punti percentuali, proprio in applicazione della normativa sulle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231/02 e s.m.i.;
- Che, pertanto, la società ricorrente ritiene di essere creditrice della stazione appaltante di un credito, certo, liquido ed esigibile, in relazione al ritardo nel pagamento dei SAL ed al mancato pagamento degli interessi moratori, quantificabile mediante un mero calcolo matematico, partendo dagli importi e dai ritardi maturati dal momento dell'emissione delle fatture all'atto finale di liquidazione;

Considerato che la ditta BCS COSTRUZIONI S.R.L. in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro-tempore, a mezzo dell'avv. STARVAGGI PAOLO e dell'avv. MORELLO AGOSTINA (MRLGTN74S5111998) Via Giotto n.13 98076 S. Agata Militello ITALIA ha ingiunto il comune di Montallegro (C.F. 80005270840) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, di pagare in favore di BCS COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 02942960838) in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro-tempore, per le causali specificate nel ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di € 40.076,97, gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lg. n. 231/2002 dalla decorrenza prevista dall'art. 4 del medesimo decreto sino all'effettivo pagamento e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. n. 35/2014 nella seguente misura: € 1.100,00 per onorari di avvocato ed € 286,00 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta da distrarre in favore dei procuratori dichiaratesi antisistatari.

Visto il Decreto Ingjuntivo n. 23/2021 del 11/01/2021 al R.G. n. 1544/2020 del Tribunale di Agrigento, notificato a questo Ente in data 11/01/2021;

Rilevato che questo Ente ha diritto di proporre opposizione contro il suddetto decreto avanti al Tribunale di Agrigento nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata;

Ritenuto opportuno ed urgente procedere alla opposizione mediante il conferimento di incarico ad un legale libero professionista che possa rappresentare e difendere questo Ente;

Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e coniabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

P.Q.S.

PROPONE

1. **Di prendere atto del Decreto Ingiuntivo n. 23/2021 del 11/01/2021 al R.G. n. 1544/2020 del Tribunale di Agrigento, notificato a questo Ente in data 11/01/2021;**
2. **Di assegnare risorse finanziarie per euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) al Responsabile del Settore III per procedere con l'adozione dei provvedimenti consequenziali per proporre opposizione contro il suddetto Decreto avanti al Tribunale di Agrigento nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica mediante l'affidamento di un incarico ad un legale libero professionista che possa rappresentare e difendere questo Ente;**
3. **Di prenotare la suddetta spesa di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) sul Bilancio di previsione al cap. 105800 denominato "Spese per litigi, arbitraggi e incarichi legali";**
4. **Di trasmettere l'atto all'ufficio di Ragioneria per la prenotazione dell'impegno relativo alla spesa di cui sopra ai sensi dell'art. 183 comma 3 del T.U. 267/2000.**

Addì 13/01/2021

IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA

Ing. Vincenzo Lombino

OGGETTO: Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile della P.O. tecnica per impugnare la procedura di Decreto ingiuntivo n. 23/2021 del 11/01/2021 R.G. 1544/2020.

Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

AI sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addi. 13/01/2021

Il Responsabile del III^o Settore
Ing. Vincenzo Tambino

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Addi. 13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ing. Vincenzo Tambino

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il vigente O.R.E.E.L.L. e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

1. **Di prendere atto del Decreto Ingiuntivo n. 23/2021 del 11/01/2021 al R.G. n. 1544/2020 del Tribunale di Agrigento, notificato a questo Ente in data 11/01/2021;**
2. **Di assegnare risorse finanziarie per euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) al Responsabile del Settore III per procedere con l'adozione dei provvedimenti consequenziali per proporre opposizione contro il suddetto Decreto avanti al Tribunale di Agrigento nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica mediante l'affidamento di un incarico ad un legale libero professionista che possa rappresentare e difendere questo Ente;**
3. **Di prenotare la suddetta spesa di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) sul Bilancio di previsione al cap. 105800 denominato "Spese per litigi, arbitraggi e incarichi legali";**

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.